

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. I
N. 14

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1991

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GASPAROTTO, MANNINO ANTONINO, CAPECCHI, PASCOLAT, FACHIN SCHIAVI, COSTA ALESSANDRO, FERRANDI, GALANTE, MOMBELLI, PALMIERI, TRABACCHINI

Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate

**APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 16 luglio 1991 (Stampato n. 4727)

**APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 1° agosto 1991 (Stampato n. 2929)

Roma, 25 agosto 1991.

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO! — Mi è stata trasmessa per la promulgazione la legge concernente « Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate ».

La normativa approvata consente che, nei sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge, possano essere presentate, alla Commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare, proposte di concessione di ricompense al valor militare per la Resistenza nei confronti di comuni, province e regioni. Inoltre vengono considerate come inoltrate in tempo utile le domande presentate fuori dal termine previsto dalla legge 6 agosto 1988, n. 351. Con tale legge, come è noto, veniva stabilita la riapertura dei termini solo per la concessione della ricompensa massima — medaglia d'oro — in favore di taluni determinati enti, nominativamente individuati.

È da rilevare come la predetta legge 6 agosto 1988, n. 351, il cui obiettivo va ricercato nell'evidente intento di introdurre nel procedimento di concessione delle decorazioni — il cui termine per la presentazione delle domande, più volte prorogato, era scaduto il 31 dicembre 1970 — una eccezione limitata alle sole situazioni giudicate di particolare rilevanza e solo per la decorazione massima, non abbia a tutt'oggi ricevuto attuazione.

Infatti la Commissione nazionale di primo grado per il riconoscimento di qualifiche e ricompense ai partigiani ha sollevato dubbi e perplessità sulla applicazione della legge talché, nonostante i chiarimenti forniti dalla Commissione Difesa del Senato, in via concreta non si è proceduto all'esame delle domande inoltrate.

Della singolare situazione venutasi a creare si trova puntuale riscontro nell'*iter* parlamentare della normativa inviata per la promulgazione, laddove la Commissione Difesa del Senato, riunita in sede deliberante, ha approvato il 1° agosto 1991 un ordine del giorno, accolto come raccomandazione dal rappresentante del Governo, con il quale impegna il Governo ad assicurare l'applicazione della legge 6 agosto 1988, n. 351.

Si tratta di una presa di posizione con la quale non si può non concordare, in specie perché la nuova normativa all'esame appare in contraddizione con il criterio informatore della precedente, laddove, infatti, il legislatore aveva non già disposto la semplice riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione delle

decorazioni al valor militare per la Resistenza, bensì, evidentemente anche in considerazione del fatto che tali termini erano stati più volte prorogati, aveva introdotto una eccezione mirata rispetto alla procedura seguita per il passato, concretamente individuando i soggetti e la tipologia della decorazione attribuibile.

A fronte di una scelta selettiva, cui le difficoltà sorte in sede amministrativa non hanno ancora consentito di dare attuazione, e nel mentre si riconferma la validità della scelta stessa, si dispone ora una generalizzata riapertura dei termini per tutti gli enti che risultassero interessati, il che contrasta logicamente con la precedente normativa e si sovrappone ad essa, senza che sia possibile rinvenire una ragione plausibile.

Ritengo che prima di dar corso ad una nuova normativa appaia preferibile dare compiuta e puntuale attuazione al disposto della legge 6 agosto 1988, n. 351, anche per onorare gli atti di valore effettivamente compiuti nella lotta di liberazione per il cui riconoscimento il Parlamento si è già chiaramente espresso, e poi, eventualmente, verificare se residuano spazi per ulteriori interventi legislativi che, da un lato, possano garantire che gli interessati non vengano poi coinvolti, come è di recente accaduto, in procedimenti penali per gravi crimini e che, dall'altro, possono assicurare anche il ripudio di deprecabili logiche di « lottizzazione ».

È per le considerazioni che precedono che, avvalendomi dei poteri conferitimi dall'articolo 74, primo comma, della Costituzione, con il presente messaggio rinvio per nuovo esame la legge indicata approvata dalla Camera il 16 luglio 1991 e dal Senato il 1° agosto 1991.

COSSIGA

ROGNONI, *Ministro della difesa.*

Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate

ART. 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le proposte di concessione di ricompense al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni possono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le proposte con la relativa documentazione sono inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

3. Sono considerate inoltrate nel termine di cui al comma 1 le proposte di concessione di decorazioni al valor militare per la Resistenza presentate fuori del

termine previsto dall'articolo unico della legge 6 agosto 1988, n. 351.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 400 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede, per gli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.